

ECONOMIA

Commercialisti a servizio di debitori e creditori

I COMMERCIALISTI di Forlì-Cesena propongono una soluzione della crisi da sovraindebitamento anche per i soggetti non fallibili (piccole imprese, imprenditori agricoli, enti senza scopo di lucro ed enti non commerciali in genere, consumatori). A tal fine l'Ordine dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili di Forlì (Circoscrizione del Tribunale di Forlì) ha istituito una commissione di studio per definire le modalità operative connesse alle procedure relative alla costituzione e alla gestione di un organismo ad hoc, denominato organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

QUESTO organismo si prefigge lo scopo di mettere al servizio di debitori e creditori le professionalità dei **commercialisti** iscritti all'Ordine.

L'intervento del legislatore potrebbe risultare particolarmente efficace proprio in questo periodo di crisi che sta coinvolgendo, oltre alle imprese, anche i privati che, sovente, si trovano a dover fronteggiare pesanti esposizioni debitorie che, fino ad ora, trovavano difficili composizioni per la complessità di trattare con una pluralità di creditori, ciascuno con esigenze diverse. Ecco le modalità di soluzione delle crisi debitorie dei soggetti non fallibili. La legge prevede tre diverse tipologie di procedure, da applicarsi in funzione delle caratteristiche e delle scelte del soggetto debitore: "accordo di composizione della crisi, piano di ristrutturazione del consumatore e procedura di liquidazione. Ed eccoci alla procedura. Per l'attuazione delle suddette procedure assume assoluta centralità l'organismo di composizione della crisi che, attraverso incarichi affidati ai nostri professionisti iscritti, ha il compito di assistere il debitore nelle varie fasi della procedura.

IL PROCEDIMENTO per la



composizione delle crisi da sovraindebitamento permette quindi di rivolgersi all'organismo che verrà gestito dal nostro ordine dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili e successivamente al Tribunale con un piano che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati.

Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal Giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

DURANTE l'esecuzione della procedura, è sospesa ogni azione esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore. Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero

sarà libero da ogni debito ancora non onorato.

CI SOFFERMIAMO ora sulla fase transitoria. I professionisti che si occuperanno delle crisi da sovraindebitamento avranno un obbligo specifico biennale di aggiornamento, ma in fase di avvio, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto 202/14, i professionisti appartenenti agli ordini professionali possono essere esentati dall'obbligo di formazione purché documentino una consistente esperienza (quattro incarichi) passata come curatori fallimentari, commissari giudiziali o delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari.

Aride Missiroli, presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Forlì-Cesena